

# Ordinary Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

# Ordinary Assist

## Normativa

- 4 Nuovi limiti di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio
- 4 Contribuenti per i quali i rimborsi Iva sono eseguiti in via prioritaria
- 4 In gazzetta ufficiale la conversione del decreto legge n. 83/14

## Prassi

- 5 Credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato
- 5 Le perdite su crediti negli studi di settore
- 5 Guida alla certificazione dei crediti
- 5 Gas naturale impiegato presso le aziende ospedaliere: trattamento fiscale
- 6 Confronto IMU-TASI
- 6 Terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
- 6 TASI: chiarimenti sulla maggiorazione dello 0,8 per 1000
- 6 Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali
- 8 Istruzioni per l'ART-BONUS
- 8 Iban per i rimborsi
- 9 Modello 770: termini prorogati al 19 settembre
- 9 Contributi per il finanziamento di pulizia e servizi integrati/multiservizi: causale contributo
- 9 Saldi dei giochi non movimentati: codice tributo
- 9 Contributi per il finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale delle libere professioni: causale
- 9 Contributi per il finanziamento dell'Ente Bilaterale Autoscuole e Studi: causale contributo
- 9 Specifiche tecniche relative ai procedimenti di cancellazione delle ipoteche
- 9 Erogazioni liberali
- 9 Dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
- 9 Obblighi di dichiarazione nel quadro RW delle stock option estere: chiarimenti
- 10 Cessioni di preparazioni a base di riso: aliquota IVA
- 10 Prova della fuoriuscita del bene dal territorio dello Stato nell'ambito delle cessioni intracomunitarie
- 11 Decreto che regola la richiesta di liquidità degli enti che hanno debiti arretrati
- 11 Maggiori introiti per sanzioni per lavoro sommerso e sicurezza nei luoghi di lavoro: codice tributo
- 11 Commercio di prodotti editoriali - regime speciale IVA
- 12 Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

# Ordinary Assist

## Dottrina

- 13 | Le modifiche ai limiti all'emissione del prestito obbligazionario
- 13 | La trasformazione in crediti d'imposta delle DTA relative all'IRAP
- 14 | Disposizioni urgenti in materia tributaria conseguenti all'alluvione dell'Emilia e agli eventi del Veneto
- 14 | La sottoscrizione della dichiarazione fiscale ai fini della compensazione dei crediti tributari

# Ordinary Assist

NORMATIVA	
<p><b>Nuovi limiti di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio</b> Adeguato il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ogni 2 anni è, infatti, previsto l'adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente. Il precedente importo di euro 10.766,33 è stato dunque aggiornato in euro 11.369,24.</p>	<p><i>Ministero della giustizia, decreto dell'1/4/14 (G.U. n.169 del 23/7/14)</i></p>
<p><b>Contribuenti per i quali i rimborsi Iva sono eseguiti in via prioritaria</b> Individuati, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, ulteriori categorie di contribuenti ammessi al rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile in via prioritaria entro 3 mesi dalla richiesta, ai sensi dell'art.38-bis, co.9, D.P.R. n. 633/1972. L'erogazione dei rimborsi in via prioritaria si applica, a partire dalla richiesta relativa al 3° trimestre dell'anno d'imposta 2014, anche agli operatori economici titolari del codice di classificazione delle attività economiche ATECO2007 30.30.09 (fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi n. c.a.), fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22/3/07 e nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 30, co. 2, lett. b), D.P.R. n. 633/1972.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto del 10/7/14 (G.U. n.170 del 24/7/14)</i></p>
<p><b>In gazzetta ufficiale la conversione del decreto legge n. 83/14</b> Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 29/7/14, n.106, di conversione del decreto legge 31/5/14, n.83 recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo". Con la legge di conversione sono state apportate delle modifiche al testo del decreto legge che sono stati oggetto di uno Special assist pubblicato il 5/08/14.</p>	<p><i>Legge n.106 del 29/7/14, (G.U. n.175 del 30/7/14)</i></p>

<b>PRASSI</b>	
<p><b>Credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato</b></p> <p>Definite le modalità di presentazione delle istanze, da parte delle imprese, per la richiesta del credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato, istituito dall'art.24 D.L. n.83/12, e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23/10/13. Le istanze potranno essere presentate, in modalità telematica attraverso una specifica piattaforma informatica, a partire dal 15/9/14 per le assunzioni effettuate dal 26/6 al 31/12/12. Per le assunzioni effettuate nel 2013, le istanze potranno essere presentate a partire dal 10/1/15. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione del credito d'imposta sono state ridotte rispetto agli importi stanziati dal D.L. n.83/2012.</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, decreto direttoriale del 28/7/14, pubblicato sul sito</i></p>
<p><b>Le perdite su crediti negli studi di settore</b></p> <p>Forniti chiarimenti sulla gestione delle perdite su crediti in sede di compilazione degli studi di settore. Sul punto è stato precisato che un valore elevato della componente perdite su crediti non è considerato sintomatico di una non corretta indicazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore. Il contribuente, in caso di un'eventuale segnalazione di non normalità del dato dichiarato potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rimodulare il valore degli oneri diversi di gestione, depurandolo dei valori riferibili alle perdite su crediti;</li> <li>• segnalare tale operazione nell'apposito riquadro note aggiuntive di GERICO.</li> </ul> <p>Tale procedura sterilizza gli effetti delle perdite su crediti sull'indicatore in oggetto.</p>	<p><i>Question time Commissione Finanze del 23/7/14, fonte organi di stampa</i></p>
<p><b>Guida alla certificazione dei crediti</b></p> <p>Pubblicata una guida sulle modalità di presentazione dell'istanza volta a ottenere la certificazione dei crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Tenuto conto della normativa in vigore, le imprese devono disporre della certificazione del credito stesso ai fini della cessione del credito a banche e intermediari finanziari abilitati per poter beneficiare della garanzia dello Stato. Possono sin d'ora presentare istanza tramite il sito <a href="http://certificazionecrediti.mef.gov.it">http://certificazionecrediti.mef.gov.it</a>.</p> <p>Si ricorda che la certificazione consente al creditore della P.A. di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attendere il pagamento che la P.A. è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione del credito;</li> <li>• effettuare la cessione, anche parziale, ovvero chiedere un'anticipazione a valere sullo stesso presso una banca o un intermediario finanziario abilitato;</li> <li>• chiedere all'Agente della riscossione o all'Agenzia delle Entrate la compensazione di tutto o parte del credito certificato.</li> </ul>	<p><i><a href="#">MEF, RGS vademecum certificazione</a></i></p>
<p><b>Gas naturale impiegato presso le aziende ospedaliere: trattamento fiscale</b></p> <p>Data la natura imprenditoriale dell'attività svolta dalle aziende ospedaliere, sono ricompresi tra gli usi industriali di cui all'art.26 D.Lgs. n.504/1995 gli impieghi del gas naturale destinato alla combustione negli enti ospedalieri e in tutte le altre strutture operative delle aziende dei servizi sanitari regionali (l'art.26 del T.U.A. prevede l'applicazione dell'aliquota per usi industriali, tra l'altro, agli impieghi di gas naturale per combustione in "tutte le attività industriali produttive di beni e servizi").</p>	<p><i>Agenzia delle dogane, nota n.77415 del 30/7/14</i></p>

<p><b>Confronto IMU-TASI</b> Disponibile un documento di confronto tra l'Imposta Municipale Unica (IMU) 2012 e l'IMU-TASI 2014.</p>	<p><a href="#"><u>MEF, DF, sul sito internet a luglio 2014</u></a></p>
<p><b>Terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile: esenzione IMU</b> Disponibile sul Portale del Federalismo fiscale, per tutti i Comuni, uno strumento per l'inserimento di dati quantitativi sui terreni "a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile". I dati saranno utilizzati per la determinazione del ristoro a favore dei comuni a seguito dell'esenzione prevista dall'art.22, co.2, D.L. n.66/14.</p>	<p><i>MEF, DF, decreto del Direttore Generale delle Finanze del 29/7/14</i></p>
<p><b>TASI: chiarimenti sulla maggiorazione dello 0,8 per 1.000</b> Forniti chiarimenti sull'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), in particolare sulla maggiorazione dello 0,8 per 1.000 prevista dall'art.1, co.677, legge n.147/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), a seguito delle modifiche apportate dalla D.L. n.16/14.</p>	<p><a href="#"><u>MEF, DF, DLTFE, circolare n. 2 del 29/7/14</u></a></p>
<p><b>Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali</b> Illustrato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, di cui all'atto del governo n.99/14 nel corso di un'audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate presso il Senato della Repubblica, VI Commissione Finanze e Tesoro, del 29/7/14. Di seguito, una sintesi delle novità di maggior rilievo. Per approfondimenti si rinvia a un prossimo speciale relativo al decreto definitivo, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, audizione del direttore pubblicata sul sito il 30/7/14</i></p>
<p><b>SEMPLIFICAZIONI PER LE PERSONE FISICHE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificato il regime di tassazione del reddito di lavoro autonomo, prevedendo che le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono.</li> <li>• Esteso alle società tra professionisti il regime di tassazione previsto per le associazioni professionali.</li> <li>• Introdotte modifiche all'imposta di successione, ampliando la platea dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione, alleggerendo la documentazione da presentare all'Amministrazione Finanziaria ed eliminando l'obbligo di presentazione di una dichiarazione integrativa in presenza di un rimborso spettante.</li> <li>• Semplificati gli obblighi dichiarativi con riferimento ai lavori di riqualificazione energetica che proseguono per più periodi di imposta.</li> <li>• Elevato l'ammontare massimo dei rimborsi ottenibile senza alcun adempimento e delimitate le ipotesi in cui è necessaria la prestazione di garanzia da parte dei contribuenti.</li> <li>• Semplificata la procedura di erogazione dei rimborsi da parte dell'Agente della riscossione e previsto l'utilizzo dell'F24 anche rispetto ai crediti dei sostituti d'imposta derivanti da conguagli, eccedenze di versamento e compensi derivanti dall'attività di assistenza fiscale.</li> </ul>

# Ordinary Assist

<p><b>MISURE PER RAZIONALIZZARE LA NORMATIVA FISCALE A FAVORE DELLE SOCIETÀ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unificati nella dichiarazione annuale molteplici obblighi per l'adesione a regimi fiscali opzionali.</li> <li>• Semplificate le modalità di presentazione e i termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone.</li> </ul>
<p><b>SEMPLIFICAZIONI PER LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soppresso l'obbligo di comunicare l'ubicazione dell'eventuale stabile organizzazione per i soggetti ed enti non residenti.</li> <li>• Semplificato, in termini sia temporali che di importo rilevante, l'obbligo di comunicare l'effettuazione con operatori ubicati in Paesi black list.</li> <li>• Introdotte modifiche alla disciplina del VIES al fine di assicurare una maggiore armonizzazione tra la disciplina nazionale e il diritto UE ai fini dell'inserimento nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intra-UE.</li> <li>• Demandata ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con ISTAT, l'introduzione di semplificazioni quanto agli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi c.d. generiche.</li> <li>• Semplificato l'obbligo informativo gravante sugli operatori esteri che operano in Italia rispetto al pagamento dell'imposta sulle assicurazioni.</li> <li>• Prevista la possibilità di dedurre liberamente le quote di ammortamento finanziario differenziate riguardanti l'investimento complessivo nell'ambito di concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche a prescindere da un'autorizzazione, tramite provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.</li> <li>• Stabilizzata temporalmente la comunicazione dovuta per l'applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni, prevedendo che essa debba essere ripresentata soltanto se vengono meno le condizioni per fruirne.</li> <li>• Eliminato l'obbligo di allegare in dichiarazione l'elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantanti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.</li> </ul>
<p><b>NORME DI COORDINAMENTO NORMATIVO E ALTRE SEMPLIFICAZIONI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semplificata la disciplina della deduzione forfettaria delle spese di sponsorizzazione, uniformandola a quella per le spese di pubblicità.</li> <li>• Uniformata ai fini delle imposte sui redditi ed IVA la deduzione delle spese per omaggi di minimo importo, e la disciplina della deduzione delle perdite su crediti, da un lato, e, dall'altro, la disciplina IVA ex art.26 DPR 633/1972 nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti e di un piano attestato ai sensi dell'art.67, lett.d), RD 267/42. Sono introdotte misure di semplificazione e razionalizzazione del regime fiscale dei beni sequestrati.</li> <li>• Allineata la definizione di "prima casa" ai fini dell'IVA e dell'imposta di registro.</li> <li>• Previsto un sistema di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate ed il Ministero dello sviluppo economico per la gestione degli adempimenti e l'irrogazione delle connesse sanzioni rispetto all'obbligo di allegazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE).</li> </ul>

# Ordinary Assist

<p><b>Istruzioni per l'ART-BONUS</b></p> <p>Per le persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di cultura e spettacolo è previsto un credito d'imposta pari al 65 % delle erogazioni fatte tra il 2014 e il 2015 e al 50% di quelle eseguite nel 2016 (decreto -legge n.83/14). Le agevolazioni sono riconosciute anche ai non residenti.</p> <p>Erogazioni che danno diritto al credito di imposta – sono le erogazioni in denaro destinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla manutenzione;</li> <li>• alla protezione e al restauro di beni culturali pubblici (anche nel caso in cui tali beni siano gestiti da soggetti concessionari o affidatari);</li> <li>• al sostegno di istituti e luoghi della cultura pubblici;</li> <li>• per realizzare nuove strutture e restaurare o potenziare quelle esistenti, sia se appartenenti a fondazioni lirico-sinfoniche, sia se di proprietà di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 24 del 31/7/14</i></p>
<p><b>Come si versa</b> - le erogazioni possono essere realizzate tramite banca, ufficio postale, carte di debito o di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.</p> <p><b>Come utilizzare il bonus</b> - le persone fisiche e gli enti non commerciali possono sfruttare il bonus in dichiarazione, mentre le imprese con la compensazione in F24.</p> <p><b>Misura del bonus</b> - le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale possono contare su un credito che arriva fino al 15% del reddito imponibile. Per i titolari di reddito d'impresa, invece, il credito massimo riconosciuto è pari al 5 per 1.000 dei ricavi.</p> <p><b>Tempi</b> - il credito, che non ha alcuna rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo. Le persone fisiche e gli enti non commerciali possono riportare la quota annuale non utilizzata nelle dichiarazioni degli anni successivi, mentre i titolari di reddito d'impresa possono compensarlo nei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.</p> <p><b>Modi</b> - persone fisiche e enti non commerciali possono fruire della prima quota nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui hanno effettuato l'erogazione, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. Le imprese possono invece utilizzare il credito, nell'ambito dei pagamenti dovuti tramite modello F24, a partire dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in cui hanno eseguito le erogazioni.</p> <p><b>Trasparenza</b> - i beneficiari delle erogazioni devono comunicare ogni mese al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni ricevute. Sono inoltre tenuti a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, oltre che del suo utilizzo, anche attraverso un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali.</p>	
<p><b>Iban per i rimborsi</b></p> <p>L'invito a fornire l'Iban per i rimborsi indirizzato alle persone fisiche arriva nella cassetta delle lettere via posta ordinaria, quello rivolto alle aziende tramite posta elettronica certificata (all'indirizzo Pec della società presente nel registro delle imprese).</p> <p>Comunicare l'Iban è necessario per poter ricevere le somme con accredito sul proprio conto corrente. Per evitare il rischio di phishing, l'Agenzia non accetta Iban per posta, email o via Pec. Per comunicare il codice (o modificare quello precedentemente fornito) basta accedere alla propria area autenticata, riservata agli utenti abilitati ai servizi telematici o rivolgersi agli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate presentando il modello per la richiesta di accreditamento disponibile presso gli stessi uffici o sul sito <a href="http://www.agenziaentrate.it">www.agenziaentrate.it</a>.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 31/7/14</i></p>

<p><b>Modello 770: termini prorogati al 19 settembre</b> Slitta dal 31/7 al 19/9/14 il termine per inviare il modello 770 all'Agenzia delle entrate (proroga prevista in un DPCM, proposto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze al Presidente del Consiglio).</p>	<p><i>MEF, comunicato stampa n. 188 del 30/7/14</i></p>
<p><b>Contributi per il finanziamento di pulizia e servizi integrati/multiservizi: causale contributo</b> Istituita la causale contributo "ASIM" denominata "Fondo ASIM – Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi" per il versamento, con il modello F24, dei contributi a favore del Fondo ASIM – Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 77 del 30/7/14</i></p>
<p><b>Saldi dei giochi non movimentati: codice tributo</b> Istituito il codice tributo "5380" denominato "Devoluzione all'erario dei saldi dei conti di gioco non movimentati per tre anni – Art.24, c. 19, lett I), legge n. 88/2009" per il versamento, con il modello F24 Accise, delle somme relative ai saldi dei conti di gioco non movimentati.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.78 del 30/7/14</i></p>
<p><b>Contributi per il finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale delle libere professioni: causale contributo</b> Istituita la causale contributo "EBIP" denominata "Ente Bilaterale EBILP – Ente Bilaterale Nazionale delle libere professioni" per il versamento, con il modello F24, dei contributi a favore dell'Ente Bilaterale EBILP – Ente Bilaterale Nazionale delle libere professioni.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.76 del 30/7/14</i></p>
<p><b>Contributi per il finanziamento dell'Ente Bilaterale Autoscuole e Studi: causale contributo</b> Istituita la causale contributo "EBAS" denominata "EBAS – Ente Bilaterale Autoscuole e Studi" per il versamento, con il modello F24, dei contributi a favore dell'EBAS- Ente Bilaterale Autoscuole e Studi.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.75 del 30/7/14</i></p>
<p><b>Specifiche tecniche relative ai procedimenti di cancellazione delle ipoteche</b> Approvate le nuove specifiche tecniche relative alla forma ed alla trasmissione telematica delle comunicazioni previste dall'art.40-bis D.Lgs. n.385/1993, che recepiscono anche le modifiche relative alle ipoteche iscritte da oltre 20 anni e non rinnovate. Infatti, il co.7-quinquies dell'art.161 del citato D.Lgs., introdotto dal decreto-legge n.16/2012, ha esteso il procedimento semplificato di cancellazione disciplinato dall'art.40-bis di tale Testo unico alle ipoteche iscritte da oltre 20 anni e non rinnovate ai sensi dell'art. 2847 c.c.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento n.100649 del 29/7/14</i></p>
<p><b>Erogazioni liberali</b> Non possono essere ammesse in deduzione ai sensi dell'art.100, co. 2, lett. a), Tuir le somme riversate a soggetti che svolgono attività lucrative.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.74 del 29/7/14</i></p>
<p><b>Dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore</b> Modificate le istruzioni ai righe F01, F05 e F29 del modello relativo allo studio di settore VG40U, applicabile al periodo di imposta 2013, rendendole coerenti con quelle già approvate per il periodo di imposta 2012, anno di prima applicazione dello studio.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento n.99279 del 25/7/14</i></p>
<p><b>Obblighi di dichiarazione nel quadro RW delle stock option estere: chiarimenti</b> Non è necessario compilare il quadro RW per assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale relativamente al possesso delle stock option nel caso di stock option non cedibili con clausola "Exercise and sell", se le medesime siano state esercitate alla scadenza del vesting period e nel periodo d'imposta siano state vendute le azioni. Peraltro, trattandosi di diritti di opzione non cedibili, non è dovuta l'IVAFAE.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 73 del 25/7/14</i></p>

# Ordinary Assist

<p><b>Obbligatorio, invece, indicare nel quadro RW le azioni acquisite tramite l'esercizio delle stock option, ancorché le azioni siano cedute, in tutto o in parte, contestualmente all'esercizio delle stock option, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale e di applicazione dell'IVAFAE.</b></p>	
<p><b>Cessioni di preparazioni a base di riso: aliquota IVA</b>  <b>Applicabile l'aliquota IVA del 4% alle cessioni dei prodotti che, in base alle loro caratteristiche merceologiche, siano classificabili dall'Agenzia delle Dogane alla voce doganale ex 21.07-02, perfettamente corrispondente alla voce 1904 9010 della tariffa doganale vigente (Taric), nella quale l'Agenzia delle Dogane ha fatto rientrare i prodotti "preparati per risotti", in quanto tale voce è richiamata nel n. 9) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972.</b></p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.72 del 24/7/14</i></p>
<p><b>Prova della fuoriuscita del bene dal territorio dello Stato nell'ambito delle cessioni intracomunitarie di imbarcazioni</b>  <b>La procedura di dismissione della bandiera italiana con la cancellazione dell'imbarcazione dal registro italiano delle unità da diporto non dimostra che il mezzo abbia lasciato le acque territoriali italiane per dirigersi verso lo Stato membro dell'acquirente.</b></p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.71 del 24/7/14</i></p>
<p>Con riferimento alla prova della cessione intracomunitaria, dai documenti di prassi emergono 2 principi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) quando non è possibile esibire il documento di trasporto sono ammissibili altri mezzi di prova idonei;</li> <li>2) la prova dell'avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro deriva da un insieme di documenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell'acquirente.</li> </ol> <p>Il contribuente può fornire la prova in argomento attraverso l'esibizione della seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fattura di vendita dell'imbarcazione;</li> <li>• documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione all'operazione effettuata;</li> <li>• contratti attestanti gli impegni intrapresi tra le parti che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria;</li> <li>• documentazione commerciale che attesti il passaggio di proprietà tra cedente e cessionario;</li> <li>• documento da cui risulti la cancellazione da parte del cedente della imbarcazione dal registro italiano;</li> <li>• documento da cui risulti la avvenuta iscrizione della imbarcazione nel registro francese;</li> <li>• elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie (Intrastat).</li> </ul> <p>Inoltre, data la natura del bene (imbarcazione) e la circostanza che lo stesso viene trasportato dal cessionario, in aggiunta alla documentazione sopra elencata e in sostituzione del documento di trasporto, occorre fornire anche una dichiarazione da parte del cessionario - corredata da idonea documentazione (ad esempio il contratto di ormeggio stipulato con il porto di destinazione) - che attesti di avere condotto l'imbarcazione da un porto italiano ad un porto francese.</p> <p>L'applicazione del regime di non imponibilità alla cessione dell'imbarcazione, ai sensi dell'art. 41 del D.L. n.331/1993, comporta l'obbligo per il cedente di osservare un "comportamento diligente" richiesto in relazione alla operazione posta in essere. Sul punto, infatti, la Corte di giustizia Ue ha stabilito che l'amministrazione può esigere che il fornitore adotti tutte le misure necessarie per evitare di partecipare ad una frode fiscale (sentenza 27 settembre 2007, C-409/04, punto 65).</p> <p>La Corte di Cassazione, seguendo tale orientamento, in tema di dovere di diligenza del cedente, ha stabilito che "mentre può certamente escludersi che il cedente sia tenuto a svolgere attività investigative sulla movimentazione subita dai beni ceduti dopo che gli stessi siano stati consegnati al vettore incaricato dal cessionario - deve invece affermarsi il dovere del cedente di impiegare la normale diligenza richiesta ad un soggetto che pone in essere una transazione commerciale e, quindi, di verificare con la diligenza dell'operatore commerciale professionale le caratteristiche di affidabilità della controparte" (sentenza n. 13457 del 27 /7/12).</p>	

# Ordinary Assist

<p><b>Decreto che regola la richiesta di liquidità degli enti che hanno debiti arretrati</b>  <b>Registrato dalla Corte dei Conti il 24/7/14 il decreto del Direttore Generale del Tesoro di approvazione del Secondo Atto Aggiuntivo all'Addendum alla convenzione MEF/Cassa Depositi e Prestiti (e il conseguente schema di contratto tipo di anticipazione) relativo alla richiesta di liquidità da parte degli enti che hanno debiti arretrati. Gli enti interessati dovranno presentare domanda entro la scadenza del prossimo 22 agosto.</b></p>	<p><i>MEF, comunicato stampa n. 186 del 28/7/14</i></p>
<p><b>Maggiori introiti per sanzioni per lavoro sommerso e sicurezza nei luoghi di lavoro: codice tributo</b>  <b>Istituito il codice tributo "79AT" denominato "Maggiorazioni delle sanzioni amministrative di cui all'art. 14, c. 1, lett. b) e c) – D.L. 23 dicembre 2013, n. 145", per il versamento, con il modello F23, dei maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale e contrasto del lavoro sommerso e irregolare.</b></p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 70 del 24/7/14</i></p>
<p><b>Commercio di prodotti editoriali - regime speciale IVA</b>  <b>Forniti chiarimenti sul trattamento Iva per le vendite di prodotti editoriali effettuate dall'1/1/14, alla luce delle misure introdotte dal D.L. n.63 del 2013.</b>  <b>Il documento di prassi si sofferma sulla nuova definizione di supporto integrativo e specifica quale aliquota Iva sia da applicare ai prodotti editoriali venduti in abbinamento a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto e in unica confezione.</b>  <b>Secondo il regime semplificato, l'Iva si calcola in relazione al numero delle copie vendute, consegnate o spedite, diminuito di una percentuale (pari al 70% per i libri e all'80% per i giornali quotidiani e periodici) a titolo di resa. L'imposta è dovuta dall'editore in base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale. In assenza del prezzo di vendita, non si applica il regime speciale. Questo regime riguarda il commercio di quotidiani, periodici, cataloghi, libri e supporti integrativi.</b></p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 23 del 24/7/14</i></p>
<p><b>Definizione di supporto integrativo</b> - nella nuova definizione di supporto integrativo rientrano i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali venduti (come per esempio i Cd-rom), anche gratuitamente, in unica confezione, insieme ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università e ai libri per persone con disabilità visive. Ai supporti integrativi si applica il regime speciale con le stesse modalità previste per i libri, cioè con forfetizzazione della resa e aliquota Iva ridotta del 4%. La circolare precisa inoltre che la nuova disciplina Iva, modificando la definizione di supporto integrativo, limita l'applicazione del regime speciale alla sola cessione di supporti integrativi che presentano carattere di complementarità rispetto al prodotto editoriale cui sono abbinati, che sono venduti a un prezzo indistinto e non sono commercializzabili separatamente.</p> <p><b>Prodotti editoriali in abbinamento con altri beni</b> – dal primo gennaio 2014, in caso di quotidiani, periodici e libri venduti insieme a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto e in unica confezione, l'imposta si applica con l'aliquota propria per ciascuno dei beni ceduti e non più con quella del regime speciale. L'Iva si applica nei modi ordinari se il costo del bene venduto insieme al prodotto editoriale supera il 50% del prezzo dell'intera confezione.</p> <p><b>Prodotti editoriali elettronici</b> – i prodotti diffusi per via telematica e oggetto di commercio elettronico diretto come per esempio gli e-book, sono da considerarsi, ai fini Iva, come prestazioni di servizi alle quali non è applicabile il regime speciale. L'Iva va quindi pagata con aliquota ordinaria.</p> <p><b>Cd-rom</b> - il regime speciale si applica anche ai libri registrati su Cd, Cd-rom o qualsiasi supporto fisico analogo, che riproduca le informazioni contenute nei libri stampati. Sono esclusi dal regime semplificato, invece, i supporti fisici che riproducono esclusivamente suoni e voci (Cd musicale) senza alcun collegamento a un libro stampato.</p>	

# Ordinary Assist

## Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

Sono disponibili:

- l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e l'aggiornamento degli archivi del software di controllo;
- l'aggiornamento delle procedure di controllo (versione 3.4.5);
- gli elenchi dei soggetti che hanno chiesto di accedere al 5 per 1.000 dopo i termini per l'iscrizione;
- l'aggiornamento delle specifiche tecniche per Unico ENC/2014 e Unico SC/2014;
- gli aggiornamenti dei software di compilazione di CNM/2014, Unico PF/2014, Unico SP/2014, Unico SC/2014 e Unico ENC/2014;
- gli aggiornamenti delle procedure di controllo CNM/2014 e Modelli Unico/2014;
- l'aggiornamento delle tabelle codici per i versamenti con F23;
- l'aggiornamento dell'elenco delle banche convenzionate per il modello F24 on line;
- l'aggiornamento della procedura di controllo (versione 1.0.3) per il Modello 730/2014;
- l'aggiornamento del software (versione 3.0.0) per il credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche.

*Agenzia delle entrate,  
pubblicati sul sito  
dal 16 al 31/7/14*

# Ordinary Assist

## DOTTRINA

### Le modifiche ai limiti all'emissione del prestito obbligazionario

Esaminate le novità apportate all'art.2412, co.5 c.c. dall'art.32, co.26, D.L. n.83/2012, sui casi di esenzione dai limiti all'emissione delle obbligazioni di società azionarie, con cui sono state ampliate sia la platea dei destinatari dell'esenzione stessa, sia i tipi di obbligazioni non soggetti al limite.

È stato evidenziato che sul piano soggettivo è indifferente che l'emittente sia una società con azioni quotate in mercati regolamentati o meno. Sul piano oggettivo, invece:

- una prima esenzione è rappresentata dal fatto che si tratti di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione;
- una seconda esenzione riguarda quelle obbligazioni che danno il diritto di acquisire o sottoscrivere azioni, in funzione di un incentivo all'accesso da parte del titolare di capitale di credito al capitale di rischio.

Il notariato propende per un'interpretazione estensiva della norma, tale da comprendere sia le obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni della stessa emittente che alle obbligazioni che danno il diritto di acquisire azioni di altra società, sia, infine, al c.d. prestito convertendo o *reverse convertible*.

[Consiglio nazionale del notariato studio n. 143 del 16/07/14](#)

### La trasformazione in crediti d'imposta delle DTA relative all'IRAP

Illustrata la circolare dell'Agenzia delle entrate n.17 del 16/6/14, con la quale sono state fornite istruzioni sulle disposizioni della legge n. 147/2013, che hanno esteso il regime di trasformazione in crediti delle attività per imposte anticipate relative all'IRES anche a quelle rilevate ai fini dell'IRAP.

Tra l'altro l'Assonime si è soffermata sull'utilizzazione dei crediti ottenuti a seguito della conversione. Infatti, le disposizioni consentono di compensare tali crediti a norma dell'art. 17 d.lgs. n.241/1997, e quindi anche orizzontalmente con i versamenti relativi ad altri tributi e ai contributi previdenziali, oppure di cederli a norma dell'art.43-ter D.P.R. n.602/1973, o infine di ottenere il rimborso dell'importo dei crediti che residua dopo aver effettuato le compensazioni. È consentito di operare la compensazione senza i limiti quantitativi stabiliti dall'art.34 legge n.388/2000. Tuttavia, se il credito viene ceduto, tali limitazioni sono operanti nei confronti del cessionario (Agenzia con la circolare n.37/2012). Sul punto l'Assonime ha avanzato dei dubbi. Secondo l'Associazione delle S.P.A., anche aderendo a questa tesi, si dovrebbe ritenere che i limiti in questione non siano operanti se la cessione sia effettuata nell'ambito della tassazione consolidata di gruppo e, quindi, nei confronti della società consolidante da parte della società consolidata. Secondo l'Assonime la soluzione proposta dall'Agenzia non appare coerente con i principi di fondo della tassazione consolidata di gruppo la quale ha la finalità di attribuire all'imponibile complessivo consolidato la funzione e le caratteristiche proprio di un imponibile unitario, e cioè di un imponibile riferibile a un ideale soggetto autonomo. Secondo l'Agenzia, invece, l'utilizzo del credito in compensazione sarebbe soggetto a 2 limiti:

*Assonime, circolare n. 24 del 25/7/14*

- uno costituito dall'IRES dovuta dalla società consolidata (dall'imposta afferente il suo imponibile e che esso avrebbe assolto se non avesse partecipato al consolidato di gruppo);
- l'altro dall'IRES dovuta dalla cosiddetta *fiscal unit*, e cioè dall'IRES dovuta dalla consolidante relativa alla tassazione di gruppo.

# Ordinary Assist

<p><b>Disposizioni urgenti in materia tributaria conseguenti all'alluvione dell'Emilia e agli eventi del Veneto</b></p> <p>Analizzate le disposizioni di emergenza in materia di sospensione dei versamenti ed adempimenti tributari a carico sia dei soggetti residenti od operanti nei territori, sia dei professionisti, emanate per le alluvioni del 17 e 19/1/14 che hanno interessato l'Emilia e che sono state estese, a determinate condizioni, anche agli eventi atmosferici avvenuti dal 30/1 al 18/2/14 nei territori della regione Veneto. In particolare, sono stati esaminati l'ambito territoriale, l'ambito soggettivo, l'ambito oggettivo e alcuni profili di criticità.</p>	<p><a href="#"><u>UNGDC, circolare n.14 del 14/7/14</u></a></p>
<p><b>La sottoscrizione della dichiarazione fiscale ai fini della compensazione dei crediti tributari</b></p> <p>Fornite linee guida per la società di revisione a cui è demandato il controllo contabile ai sensi dell'art.2409-bis c.c., qualora sia richiesta alla stessa la sottoscrizione della dichiarazione fiscale ai fini della compensazione dei crediti tributari per importi superiori a 15.000 euro annui. Il documento riassume la disciplina sulla sottoscrizione della dichiarazione fiscale come integrata dall'art. 1, co. 574, legge 147/2013.</p>	<p><a href="#"><u>Assirevi, documento n.182</u></a></p>